



RISPOSTA AL FOGLIO DEL

N.

OGGETTO: Covid 19 – Comunicazione in merito a casi positivi a lungo termine

Ai Medici di Medicina Generale

Ai Pediatri di Famiglia

e p.c.

Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro  
Ing. Giovanna Bianco

Settore Prevenzione Collettiva  
Dott.ssa Emanuela Balocchini

Settore Organizzazione delle cure e percorsi di  
cronicità  
Dott. Mauro Maccari

Come è noto, la circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020 fornisce le nuove linee guida per gestire il rientro in comunità delle varie tipologie di caso COVID-19 e dei relativi contatti, modificando le indicazioni precedenti in materia di isolamento e quarantena.

In particolare, la suddetta circolare fornisce indicazioni anche per i “casi positivi a lungo termine”:

**casi positivi a lungo termine:** sono le persone che pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al tampone molecolare per SARS-CoV-2. Possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni (dalla comparsa dei sintomi) purché asintomatici da almeno una settimana.

Applicando la suddetta circolare i Dipartimenti dell’Igiene Pubblica fino ad oggi rilasciavano un certificato di fine isolamento in cui era specificata “l’avvenuta guarigione” della persona.

Il DPCM del 3 novembre contiene l’Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 24 aprile 2020.

Nell’Allegato 12, datato e ormai superato in molte parti, è specificato che si può rientrare a lavoro, dopo malattia da Covid, solo a seguito di avvenuta negativizzazione.

In data 24 novembre si è tenuta la riunione del Gruppo Tecnico Interregionale PISLL durante

la quale il rappresentante del Ministero della Salute ha comunicato che l'Allegato 12 del DPCM del 3 novembre, per gerarchia delle fonti, ha superato e modificato le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre: pertanto il lavoratore può rientrare nell'ambiente di lavoro solo previa negativizzazione. Nel medesimo incontro è stato altresì comunicato che la modalità di lavoro agile, a distanza, è pienamente compatibile sia con l'Allegato 12 del DPCM del 3 novembre che con la Circolare del 12 ottobre.

Le Regioni si sono adoperate affinché il DPCM del 3 dicembre facesse chiarezza sulla questione, presentando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una proposta di testo in cui fosse chiaramente esplicitata la validità della Circolare del 12 ottobre anche per i lavoratori. Purtroppo, anche il DPCM del 3 dicembre ha mantenuto l'Allegato 12, senza fornire ulteriori chiarimenti in merito. Pertanto vale quanto precedentemente comunicato dal Ministero della Salute.

Come è noto, tale contraddizione tra la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre e il DPCM, determina ad oggi per tutti i lavoratori una situazione di criticità perché a seguito del rilascio da parte dell'Igiene pubblica del certificato di fine isolamento sulla base della Circolare, la persona esce dalla quarantena ma il datore di lavoro non accetta il rientro nell'ambiente di lavoro in applicazione del DPCM.

A partire dal 28 novembre, la dicitura presente sul certificato rilasciato dall'Igiene Pubblica per i casi positivi a lungo termine, è stata modificata facendo genericamente riferimento alla "fine dell'isolamento" e togliendo il riferimento all'"avvenuta guarigione".

Al fine di attenuare lo stato di difficoltà in cui si vengono a trovare i molti lavoratori che risultano casi positivi a lungo termine, si raccomanda, per quanto possibile, di dare prosecuzione al certificato di malattia, con particolare attenzione alle attività lavorative che non possono essere effettuate in modalità smart working, e si invita a prescrivere i necessari tamponi per la verifica dell'avvenuta negativizzazione.

Il Direttore  
Dott. Carlo Rinaldo Tomassini